

ALLEGATO 8 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il Dipartimento Regionale dell'Energia adotta il presente bando in coerenza ed attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:
2. Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicato nella G.U.C.E. serie C N°323/01 del 30 dicembre 2006;
3. Regolamento (CE) n. 1080/2006, del 5 luglio 2006 pubblicato nella GUCE L 210 del 31 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) N°1783/99;
4. Regolamento (CE) N°1083/2006, del 11 luglio 2006, pubblicato nella GUCE L 210 del 31 luglio 2006 recante disposizioni generali sul sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) N° 1260/99;
5. Regolamento (CE) N°1828/2006, del 8 dicembre 2006, pubblicato nella GUCE L 371 del 27 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) N° 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) N° 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;
6. Documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" di cui all'art.21 del Regolamento (CE) N°1828/2006, del 8 dicembre 2006, pubblicato nella GUCE L 371 del 27 dicembre 2006;
7. Decreto del Presidente della Repubblica 03 ottobre 2008, N°196, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N°1083/2006;
8. Regolamento (CE) N°800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella GUCE L214 del 09 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
9. Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia;
10. Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
11. Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 4249 del 7 settembre 2007;
12. Requisiti di ammissibilità e i Criteri di selezione del P.O. FESR 2007/2013 approvati, conformemente all'art.65 del regolamento CE N°1083/2006, dal Comitato di Sorveglianza del P.O. FESR 2007/2013;
13. Linee guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013 adottate con deliberazione di Giunta Regionale N°266 del 29 ottobre 2008;
14. Deliberazione della Giunta Regionale N°83 del 6 marzo 2009 - approvazione quadro definitivo relativo al PO FESR 2007-2013 – Categorie di spesa per definizione finanziaria;
15. Legge Regionale 23 dicembre 2000 N°32;
16. Legge Regionale N°9 del 6 agosto 2009 art.7;
17. Decreto dell'Assessore regionale Indusrtia. n. 121 del 03/12/2009, registrato dalla Corte dei Conti in data 10/12/2009 al n° 713, con il quale sono definiti i criteri generali, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie, attraverso la sottoscrizione di Contratti di Programma Regionali per lo Sviluppo delle Attività Industriali, di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, così come modificato ed integrato dalla l.r. 6 agosto 2009, n. 9;
18. Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i servizi di pubblica utilità n. 032/DIP. ENERGIA del 23.02.2010, Registrato alla Corte dei Conti in data 30.03.2010, che detta le direttive per l'attivazione della linea d'intervento 2.1.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013;

DEFINIZIONI

Piccole e medie imprese (pmi): sono quelle imprese, iscritte nel registro delle imprese, che, soddisfano i requisiti indicati nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 800/2008, di cui i principali sono:

- a) hanno meno di 250 dipendenti,
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro,
- c) sono autonome, ovvero sono associate o collegate e in questo caso si consolidano i loro dati di bilancio, di fatturato, di personale.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Grandi imprese: sono le imprese che non soddisfano i requisiti indicati nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Impresa in difficoltà: secondo l'art. 1 paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008 si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

Innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software) con esclusione di cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Innovazione di prodotto: l'introduzione di un bene o di un servizio che è nuovo o significativamente migliorato nel rispetto delle sue caratteristiche o degli usi per il quale è stato progettato. Questo include significativi miglioramenti nelle caratteristiche tecniche, nei componenti e nei materiali, nei software incorporati, nello user friendliness (usabilità) o altre caratteristiche funzionali. L'innovazione di prodotto può utilizzare nuove conoscenze o tecnologie, o può essere basata su nuovi usi o combinazioni di conoscenze o tecnologie esistenti. Il termine "prodotto" indica sia prodotti sia servizi. L'innovazione di prodotto include sia l'introduzione di nuovi beni sia di nuovi servizi sia il significativo miglioramento nelle caratteristiche funzionali o di utilizzo di

prodotti o servizi esistenti. Per nuovi prodotti si intendono beni e servizi che differiscono significativamente nelle loro caratteristiche o negli usi per i quali sono stati progettati dai precedenti prodotti progettati dall'impresa.

Lo sviluppo di un nuovo utilizzo per un prodotto che ha subito solo minori cambiamenti nelle sue specifiche tecniche è un'innovazione di prodotto.

Significativi miglioramenti a prodotti esistenti possono verificarsi attraverso cambiamenti nei materiali, componenti o altre caratteristiche che migliorano la performance/prestazione.

L'innovazione di prodotto nei servizi può includere significativi miglioramenti nel modo in cui sono forniti (p.e. in termini di efficienza o velocità), l'aggiunta di nuove funzioni o caratteristiche ai servizi esistenti, o l'introduzione di servizi interamente nuovi.

Il design è una parte integrale dello sviluppo e implementazione dell'innovazione di prodotto. Ad ogni modo, cambiamenti nel design che non implicino significativi cambiamenti nelle caratteristiche funzionali del prodotto o negli usi per i quali è stato progettato non sono innovazioni di prodotto.

Innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

L'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ottica di modificare l'organizzazione.

Conoscenze: risultati, ivi incluse informazioni, protetti o meno da brevetto, derivanti dai progetti di innovazione oggetto del presente bando.